

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2018, n. 102-7428

Regolamento (UE) n. 1306/2013. Disciplina del regime di condizionalita' in attuazione del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018. Revoca della DGR n. 25-5411 del 24/7/2017.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (“regolamento orizzontale”), disciplina il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune;

in particolare l'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 ha ridefinito le regole di condizionalità rispetto al precedente periodo di programmazione, classificando i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), in funzione delle rispettive finalità, all'interno di tre ambiti principali: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni; sanità pubblica e salute degli animali e delle piante; benessere degli animali;

i CGO costituiscono requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, stabiliti da direttive e regolamenti comunitari vigenti nell'ordinamento nazionale, e che le BCAA richiedono un uso sostenibile dei terreni coltivati e una gestione delle superfici ritirate dalla produzione volta a evitare rischi di degrado;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ha abrogato il regolamento (CE) n. 1698/2005;

il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, reca norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ha abrogato i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ha stabilito alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale, ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 in merito alle risorse e alla loro distribuzione nell'anno 2014 e ha modificato il regolamento (CE) n. 73/2009 e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nel 2014;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 ha stabilito norme integrative al regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti e le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 disciplina modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 ha integrato talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 disciplina modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 25-5411 del 24/7/2017 ha definito in ultimo a livello regionale il regime di condizionalità, in applicazione del decreto ministeriale n. 2490 del 25/1/2017.

Preso atto che:

il decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, in particolare all’articolo 23 ha confermato la facoltà di Regioni e Province Autonome di specificare gli impegni di condizionalità applicabili a livello territoriale;

ai sensi dell’art. 1, comma 2 del suddetto decreto ministeriale n. 1867/2018, le regole di condizionalità si applicano ai beneficiari:

- di pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- di pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (ristrutturazione e riconversione dei vigneti e vendemmia verde);
- di pagamenti annuali ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) (imboschimento e sistemi agroforestali) e degli articoli 28-31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (azioni agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità Natura 2000, direttiva sulle acque e zone svantaggiate, benessere degli animali e azioni silvo-ambientali e climatiche);
- di pagamenti annuali relativi alle domande di conferma degli impegni riferiti alla programmazione 2007-2013, assunti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- di pagamenti ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) 1234/2007 (ristrutturazione e riconversione dei vigneti e vendemmia verde);

ai sensi dell’art. 1, comma 3 del medesimo decreto, le sanzioni per inadempienze riferite a regole di condizionalità non si applicano ai beneficiari aderenti al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all’articolo 28, paragrafo 9, e all’articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (conservazione di risorse genetiche agricole e forestali);

il decreto ministeriale n. 1867/2018 ha abrogato il suddetto decreto ministeriale n. 2490/2017.

Dato atto che, come da documentazione agli atti del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, le bozze di lavoro sono state inviate ai competenti Settori regionali, alle Organizzazioni professionali agricole, all'ARPEA e, ai sensi dell’articolo 23, comma 2 del DM n. 1867/2018, al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Ritenuto, pertanto, che occorre adeguare il regime di condizionalità al nuovo decreto ministeriale, stabilendo di:

- revocare la citata deliberazione di Giunta n. 25-5411 del 24/7/2017;
- approvare gli impegni di condizionalità riportati negli allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione:
 - allegato 1, comprendente i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
 - allegato 2, riguardante il CGO1 (Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, gli impegni di condizionalità riportati negli allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione:
 - allegato 1, comprendente i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
 - allegato 2, riguardante il CGO1 (Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);
- di dare atto che le regole di condizionalità si applicano ai beneficiari di pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, ai beneficiari di pagamenti relativi agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (ristrutturazione, riconversione dei vigneti e vendemmia verde), ai beneficiari di aiuti annuali ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) (imboschimento e sistemi agroforestali) e degli articoli 28-31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (azioni agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità Natura 2000, direttiva sulle acque e zone svantaggiate, benessere degli animali, azioni silvo-ambientali e climatiche) e ai beneficiari di pagamenti annuali relativi alle domande di conferma dei corrispondenti impegni riferiti al periodo di programmazione 2007-2013;
- di dare atto, inoltre, che le sanzioni per violazioni di regole di condizionalità non si applicano ai beneficiari aderenti al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e all'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (conservazione di risorse genetiche agricole e forestali);
- di revocare la deliberazione di Giunta n. 25-5411 del 24/7/2017, che ha definito le regole di condizionalità in base al decreto ministeriale n. 2490 del 25/1/2017, abrogato dal suddetto decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018

**CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI
E NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN
BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI**

SETTORE 1

**AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI
E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO**

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

- CGO 1** DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE
- BCAA 1** INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA
- BCAA 2** RISPETTO DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE QUANDO L'UTILIZZO DELLE ACQUE A FINI DI IRRIGAZIONE È SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE.
- BCAA 3** PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO

TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

- BCAA 4** COPERTURA MINIMA DEL SUOLO
- BCAA 5** GESTIONE MINIMNA DELLE TERRE PER LIMITARE L'EROSIONE
- BCAA 6** MANTENERE I LIVELLI DI SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO MEDIANTE PRATICHE ADEGUATE, COMPRESO IL DIVIETO DI BRUCIARE LE STOPPIE

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITA'

- CGO 2** DIRETTIVA 2009/147/CE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI
- CGO 3** DIRETTIVA 92/43/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

TEMA PRINCIPALE: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

- BCAA 7** MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

SETTORE 2
SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

TEMA PRINCIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

- CGO 4** REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002, CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
- CGO 5** DIRETTIVA 96/22/CE, CONCERNENTE IL DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI

TEMA PRINCIPALE: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- CGO 6** DIRETTIVA 2008/71/CE, RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEI SUINI
- CGO 7** REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000, CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 820/97
- CGO 8** REGOLAMENTO (CE) N. 21/2004, CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE

TEMA PRINCIPALE: MALATTIE DEGLI ANIMALI

- CGO 9** REGOLAMENTO (CE) N. 999/2001, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

TEMA PRINCIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI

- CGO 10** REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009, RELATIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E CHE ABROGA LE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 79/117/CEE E 91/414/CEE

SETTORE 3
BENESSERE DEGLI ANIMALI

TEMA PRINCIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

- CGO 11** DIRETTIVA 2008/119/CE, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI
- CGO 12** DIRETTIVA 2008/120/CEE DEL CONSIGLIO, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI
- CGO 13** DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

PREMESSA

In attuazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 (articoli 93 e 94 e Allegato II) e del decreto ministeriale n. n. 1867 del 18/1/2018 (art. 3 e allegato I), il presente allegato elenca i criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali, che costituiscono nel loro complesso le regole di condizionalità.

Le regole di condizionalità si applicano ai beneficiari:

- a) di pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- b) di pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n.1308/2013;
- c) di premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli articoli dal 28 al 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- d) di premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni relativi alla programmazione 2007-2013, assunti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i;
- e) di pagamenti di cui agli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Gli impegni e le sanzioni di cui al Capo II (Condizionalità) del decreto ministeriale n. n. 1867 del 18/1/2018 non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e ai beneficiari del sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e all'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013, concernenti rispettivamente la conservazione di risorse genetiche agricole e forestali.

SETTORE I
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI
E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE I
ACQUE

CGO 1 - direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5

Recepimento nazionale

- decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14/4/2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni:
 - art.74, comma 1, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "*zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi*";
 - art. 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- decreto ministeriale 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 concernente "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18/4/2016, S.O. n. 9);
- Decisione di esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione del 24/6/2016, che concede una deroga richiesta dalla Repubblica italiana con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. 2° serie speciale Unione Europea n. 65 del 29/8/2016).

Recepimento regionale

- regolamento regionale n. 9/R del 18 ottobre 2002, “Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione (supplemento al B.U.R.P. n. 43 del 24/10/2002 – Suppl. ord. n.1);
- regolamento regionale n. 2/R del 15 marzo 2004 'Modifiche al regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola e relativo programma d'azione);
- regolamento regionale n. 10/R del 29/10/2007 “Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” (B.U.R.P. n. 44 del 31 ottobre 2007).
- regolamento regionale n. 12/R del 28/12/2007, “Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del d.lgs. 3/4/2006 n. 152” (B.U.R.P. n. 1 del 3 gennaio 2008);
- regolamento regionale n. 8/R del 19 maggio 2008 “Modifiche al regolamento regionale n. 10/R del 29/10/2007 (Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))” (B.U.R.P. n. 21 del 22 maggio 2008).
- D.G.R. n. 116–9440 del 01 agosto 2008 “Disposizioni attuative del regolamento regionale n. 10/R del 29/10/2007 (Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) Schema del programma di adeguamento delle strutture delle aziende esistenti” (B.U.R.P. n. 32 del 7 agosto 2008 – Suppl. ord. n.2)”
- regolamento regionale del 22 dicembre 2008, n. 19/R “Ulteriori modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))” (B.U.R.P. n. 52 del 24 dicembre 2008)
- regolamento regionale 23 febbraio 2009, n. 2/R “Integrazioni ed ulteriori modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)) (B.U.R.P. n.8 del 26 febbraio 2009)”
- DGR n. 16-11713 del 6 luglio 2009 “Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R. Scheda per la registrazione delle fertilizzazioni, Modello di registro dei materiali in ingresso agli impianti di digestione anaerobica e Modello di registro delle operazioni di cessione dei materiali in uscita dagli impianti di digestione anaerobica.” (B.U.R.P. n. 27 del 9 luglio 2009)
- DGR n. 30-12335 del 12 ottobre 2009 “Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R ("Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"). (B.U. n. 43 del 29 ottobre 2009). Indicazioni operative per la redazione del Piano di utilizzazione agronomica.” (B.U.R.P. n. 43 del 29 ottobre 2009)

- DGR n. 42-758 del 7 Ottobre 2010 “Disposizione attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n.10/R e s.m.i. (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola). Indicazioni alle Province per le attivita' di controllo (art. 27). (B.U.R.P. n. 41 del 14 ottobre 2010).
- regolamento 20 settembre 2011, n. 7/R “Aggiornamento del programma d'azione e modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 'legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61')”.
- D.G.R. 18 ottobre 2011, n. 39-2768 “Disposizioni tecniche relative all'applicazione del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))”
- D.G.R. 30 Dicembre 2011, n. 58-3246 “Preso d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011 n. 721, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, notificata con il numero C(2011)7770.”
- DGR n. 25-4818 del 22/10/2012: “Disposizioni di attuazione del Piano di tutela delle acque (d.c.r. 13 marzo 2007 n. 117-10731). Riesame delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'articolo 21 delle Norme di piano del Piano di tutela delle acque. Esiti e aggiornamento delle basi dati territoriali del sistema informativo dell'Anagrafe unica delle aziende agricole”.
- DGR n. 81-5421 del 21/02/2013: “Conferma delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola designate dal Piano di tutela delle acque e dal regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R”.
- DGR n. 42-6658 del 11/11/2013: “Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), art. 25 comma 2 bis. Diversa decorrenza del periodo di divieto invernale allo spandimento per la stagione 2013/2014”.
- regolamento 25 novembre 2013, n. 12/R: “Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).” (B.U.R.P. n. 48 del 28 novembre 2013);
- DGR n. 29-6848 del 09/12/2013: “Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), art. 8, comma 1, lettera m). Temporanea sospensione del divieto invernale allo spandimento nelle aree esterne alle zone vulnerabili”.

- DGR n. n. 61-660 del 24/11/2014: “Regolamento regionale 29 Ottobre 2007, N. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) art . 25 comma 2 bis. Diversa decorrenza del periodo di divieto invernale allo spandimento per la stagione 2014/2015.
- DGR n. 24-768 del 15/12/2014: “Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n.10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), art. 8, comma 1, lettera m). Temporanea sospensione del divieto invernale allo spandimento nelle aree esterne alle zone vulnerabili.”
- regolamento n. 2/R del 02/03/2016. “Revisione del programma d'azione e modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” (B.U.R.P. n. 9 del 3 marzo 2016, S.O. n.1).
- determinazione dirigenziale n. 1055 del 14/11/2016: “ Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n.10/R. Modalità operative per la definizione dei calendari invernali di sospensione dell'utilizzo agronomico di cui all'art. 25 comma 2.” (B.U.R.P. n. 50 del 15 dicembre 2016, S.O. n.1).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole delle aziende beneficiarie, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, ricadenti in zone designate come vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) in applicazione della direttiva 91/676/CEE.

Le informazioni relative alle zone designate come ZVN sono disponibili sul sito web regionale tramite il servizio cartografico interattivo:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/389-carta-delle-zone-vulnerabili-ai-nitrati-di-origine-agricola-zvn>

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 e dal Programma d'azione della Regione Piemonte, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali di apporto azotato in campo;
- divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della quantità di azoto al campo annualmente gestita, calcolata in kg/anno in funzione del tipo di allevamento, dei capi di

bestiame mediamente presenti in stalla nell'allevamento (c.d. "consistenza media") e di eventuali acquisizioni extra-aziendali.

Per definire la consistenza media annua sono presi in esame il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza (anche giornalieri) dei capi dalle strutture di stabulazione.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, ai fini della verifica di conformità al presente criterio di gestione si applicano gli impegni specificati nell'allegato 2.

In particolare, il regolamento 28 ottobre 2007 n. 10/R e s.m.i., all'art. 3 comma 4 prevede che *"il soggetto tenuto alla comunicazione aggiorni, tramite le procedure di cui al comma 1, le informazioni relative all'utilizzazione agronomica almeno una volta nell'ambito di ogni anno solare, fermo restando l'obbligo di effettuare variazioni riguardanti i terreni destinati all'utilizzo agronomico almeno 20 giorni prima dell'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici o delle acque reflue"*. Il medesimo regolamento, all'art. 27 comma 1 ricorda che *"sulla base delle comunicazioni ricevute (...), le province organizzano ed effettuano sia controlli cartolari che controlli nelle aziende"*. L'art. 4 comma 1 del medesimo regolamento prevede che il Piano di Utilizzazione agronomica sia presentato, nei casi in cui è richiesto, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 3, e con le modalità previste per la stessa.

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole delle aziende beneficiarie, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 23, comma 1 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma richiede:

- il rispetto di divieti di fertilizzazione su terreni adiacenti ai corsi d'acqua (*impegno a*);
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, nel rispetto delle condizioni di seguito specificate (*impegno b*).

In particolare, la norma richiede il rispetto dei seguenti obblighi.

a) Divieti di fertilizzazione

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad esso assimilati è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN e dal programma d'azione regionale in vigore. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, benché costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo di impiego dei fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o allo stato brado non costituiscono violazione del presente impegno.

Il divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, il divieto di fertilizzazione inorganica si considera assolto.

b) Costituzione/non eliminazione di una fascia inerbita

L'impegno richiede di costituire/non eliminare, lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, di seguito definita "fascia inerbita". In caso di assenza della fascia inerbita lungo un corpo idrico soggetto all'applicazione della norma, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. La fascia inerbita può comprendere impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o formazioni arbustivo-arboree con finalità ambientali, preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. n. 1867 del 18/1/2018.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

I corpi idrici soggetti al vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 131/2008 e nel decreto del MATTM n. 260/2010.

L'ampiezza della fascia inerbita richiesta dal presente impegno varia in funzione dello stato ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Europeo WISE ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque).

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo",
- stato chimico: "buono", "non buono",

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia buono o non definito.

L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia "buono" o non definito. La fascia

inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia “buono”.

In tutti gli altri casi, è richiesta un’ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

In caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo stato complessivo del corpo idrico così come definito nell’ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite: 5 metri in presenza di stato complessivo “scarso” o “cattivo”, 3 metri in presenza di stato complessivo “buono” o “sufficiente”; in caso di stato complessivo “elevato”, l’impegno della fascia inerbita è assolto.

L’ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Le indicazioni applicative in merito all’impegno di costituzione/non eliminazione della fascia inerbita sono state fornite in ultimo con determinazione dirigenziale n. 818 del 29/9/2014, che ha definito l’elenco dei corpi idrici presenti nel territorio piemontese soggetti al vincolo, in quanto individuati nel Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po. Nell’elenco sono indicati, per ciascun corpo idrico:

- gli stati ecologico e/o chimico o lo stato complessivo risultanti dal monitoraggio svolto nel periodo 2009-2011, in base ai dati forniti dall’Assessorato regionale all’Ambiente;
- in assenza di dati relativi a tale monitoraggio, lo stato complessivo riferito alla precedente classificazione dei corpi idrici, riportato nella determinazione dirigenziale n. 296 del 5/4/2012;
- l’ampiezza della fascia tampone da costituire e/o non eliminare (fatte salve le deroghe previste).

Gli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) non si applicano agli elementi di seguito specificati.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

- *Adduttori d’acqua per l’irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

- *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

- *Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua.*

Al fine di favorire la consapevolezza dei vincoli a carico delle imprese agricole, i dati relativi all'ampiezza delle fasce tampone (fatte salve le deroghe previste) in funzione degli stati qualitativi delle acque sono consultabili sul sito web regionale, mediante uno strumento cartografico atto a visualizzare i corpi idrici oggetto dell'impegno e le rispettive ampiezze delle fasce tampone:

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/misure/corpi_idrici.htm

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- oliveti;
- prato permanente (superfici di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018).

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, delle aziende beneficiarie, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è richiesto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole delle aziende beneficiarie, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, è richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 - assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 - autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 - rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore delle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”.

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), a eccezione delle acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) “le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da imprese:

- a) dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) dedite ad allevamento di bestiame;
- c) dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in

corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Ai fini della presente norma, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

TEMA PRINCIPALE II SUOLO E STOCK DI CARBONIO

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione

- per l’impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b) del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018;
- per l’impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole delle aziende beneficiarie, di cui all’articolo 3, comma 4, alla lettera d) del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, con l’esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b) del medesimo decreto.

Descrizione degli impegni

A norma dell’articolo 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, al fine di assicurare la copertura minima del suolo prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale nell’intervallo di tempo compreso 15 novembre e il 15 febbraio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (discissura o ripuntatura in luogo dell’ordinaria aratura, lasciare i residui colturali).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno dal 15 novembre al 15 febbraio successivo .

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a) sono ammesse le seguenti deroghe:

- la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
- a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo arido e della tessitura del terreno. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b), per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Per entrambi gli impegni di cui alle lettere a) e b), è ammessa la deroga:

- motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dall'autorità competente.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Ambito di applicazione

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi di cui dell'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, escluse le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria;
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole delle aziende beneficiarie di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione si applicano i seguenti impegni:

- a) in terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, realizzazione di solchi acquai temporanei, affinché l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione dei solchi stessi e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Sono esenti dall'impegno le superfici stabilmente inerbite o impegnate con

colture che permangono per l'intera annata agraria.

- b) divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
- c) manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a):

- laddove la realizzazione di solchi acquai, in considerazione dell'elevata pendenza, comporti rischi per la stabilità del mezzo meccanico, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai, al fine di contenere l'erosione è necessario realizzare fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, a una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e degli operatori.

Per l'impegno di cui alla lettera b):

- sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

Per l'impegno di cui alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 1992/43/CEE;
- la norma si considera rispettata in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione:

Superfici a seminativo, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018.

Descrizione degli impegni

Al fine di favorire la conservazione del livello di sostanza organica del suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuna una corretta gestione dei residui colturali.

A norma dell'articolo 23, comma 1 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Tale deroga non si applica nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Anche qualora ci si avvalga di una deroga al divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, devono essere rispettate le norme vigenti per la prevenzione degli incendi e gli eventuali regolamenti locali in materia.

Secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 21/2013, recante norme di attuazione della legge 21/11/2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi), sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale ad una distanza inferiore a m. 50 da terreni boscati, pascolivi cespugliati.

Riguardo alla deroga 1 che ammette la bruciatura delle stoppie nelle risaie, in provincia di Vercelli si applica il regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 347 del 15 settembre 1998, il quale prevede che la combustione delle stoppie e dei residui vegetali in genere sia consentita alle seguenti condizioni:

- si può effettuare dal 1° marzo al 15 dicembre;
- deve essere effettuata ad una distanza superiore a m. 100 dal limite delle carreggiate delle strade provinciali e, comunque, di pubblico transito, nonché dalle case, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile;
- deve essere effettuata in un luogo preventivamente circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco;
- per ciascuna azienda di superficie fino a 100 ettari, può riguardare giornalmente una superficie non superiore ai 5 ha;
- per ciascuna azienda di superficie superiore a 100 ettari, non può superare un ventesimo della superficie aziendale totale;
- è consentita esclusivamente nelle ore diurne, in assenza di vento e di nebbia;
- deve esaurirsi entro le ore 17.00 o le ore 18.00 nel periodo dell'ora legale.

Qualora ci si avvalga di una deroga di cui ai punti 2 o 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

TEMA PRINCIPALE III

BIODIVERSITA'

CGO 2 – direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Art. 3, paragr. 1 e paragr. 2, lett. b); art. 4, paragr. 1,2 e 4

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis (G.U. n. 46 del 25/2/1992, S.O. n. 42) e s.m.i.;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e s.m.i.;
- decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n.184 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e s.m.i.;
- decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014 “ Abrogazione del DM 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'elenco delle Zone di Protezione Speciale sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Recepimento regionale

- D.G.R. n. 37-28804 del 29/11/1999 riguardante la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di determinati territori (B.U.R.P. n. 51 del 22/12/1999), sostituita dalla D.G.R. n. 76-2950 del 22/5/2006.
- D.G.R. n. 76-2950 del 22/5/2006: Procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 228 del Trattato. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-378/01. Individuazione del nuovo sistema delle Zone di protezione Speciale (ZPS) della Regione Piemonte in attuazione della direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”.
- D.G.R. n. 3-5405 del 28 febbraio 2007: Procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 228 del Trattato. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-378/01. Individuazione del nuovo sistema delle Zone di protezione Speciale (ZPS) della Regione Piemonte in attuazione della direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”. Integrazione della D.G.R. n. 76-2950 del 22/5/2006;

- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e s.m.i.
- D.G.R. n. 18-4843 del 31/10/2012: Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. Proposta di modifica di confini e individuazione di siti della Rete Natura 2000 nelle province di Alessandria, Torino e Vercelli e revoca della D.G.R. n. 14-3992 del 11 giugno 2012.
- D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, come modificata dalle D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, n. 17-2814 del 18/1/2016 e n. 24-2976 del 29/2/2016.
- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione delle Misure di Conservazione sito-specifiche per le ZPS coincidenti con SIC e ZSC (<http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/dati-territoriali-new/aree-protette-e-rn2000/pianificazione-e-norme.html>);
- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000(<http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/dati-territoriali-new/aree-protette-e-rn2000/pianificazione-e-norme.html>).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole delle aziende beneficiarie, come definite all’art. 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018 e le superfici forestali di cui alla medesima lettera d).

Descrizione degli impegni

A norma dell’articolo 23 comma 1 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018:

- all'interno delle ZPS, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1 lett. k), p), q), r), s), t) e comma 2 lett. b) del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”, nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 del medesimo decreto.;
- fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l’autorizzazione per l’eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell’ambito della BCAA 7
- devono essere rispettate le disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e s.m.i. e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione:

<http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/dati-territoriali-new/aree-protette-e-rn2000/pianificazione-e-norme.html> .

CGO 3 – direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento nazionale

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 3, e s.m.i.;
- decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e s.m.i.;
- decisione di esecuzione (UE) 2018/43 della Commissione del 12 dicembre 2017, che adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (G.U. L 15 del 19 gennaio 2018).
- decisione di esecuzione (UE) 2018/42 della Commissione del 12 dicembre 2017, che adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (G.U. L 15 del 19 gennaio 2018);
- decisione di esecuzione (UE) 2018/37 della Commissione del 12 dicembre 2017, che adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (G.U. L 15 del 19 gennaio 2018);
- decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 luglio 2016: “Designazione di 21 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografia alpina e di 6 ZSC della regione biogeografia continentale insistenti nel territorio della Regione Piemonte, ai sensi dell’art.3, comma2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.”;
- decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 febbraio 2017 “Designazione di 14 Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 43 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Piemonte.” ;
- decreto ministeriale del 26 maggio 2017 “Designazione di 9 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di 13 ZSC della regione biogeografica continentale e di una ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357.”;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 novembre 2017 “Designazione di 9 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografia alpina, di 5 ZSC della regione biogeografia continentale e di una ZSC della regione biogeografia mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte”.

Recepimento regionale

- DGR n. 419-14905 del 29/11/1999 “L.R. 3 aprile 1996 n. 47. “Norme per la tutela dei biotopi” Impegno della somma di lire 1.000.000 per interventi di gestione, manutenzione, ripristino e per l’acquisizione di aree. (cap. 26395/96)”, riguardante l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) proposti dalla Regione Piemonte;

- D.G.R. n. 17-6942 del 24 settembre 2007 “direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Aggiornamento e definizione del nuovo sistema regionale dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”;
- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e s.m.i.
- D.G.R. n. 18-4843 del 31 ottobre 2012: Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. Proposta di modifica di confini e individuazione di siti della Rete Natura 2000 nelle province di Alessandria, Torino e Vercelli e revoca della D.G.R. n. 14-3992 del 11 giugno 2012;
- D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, come modificata dalle D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, n. 17-2814 del 18/1/2016 e n. 24-2976 del 29/2/2016;
- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione delle Misure di Conservazione sito-specifiche (<http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/dati-territoriali-new/aree-protette-e-rn2000/pianificazione-e-norme.html>);
- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000(<http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/dati-territoriali-new/aree-protette-e-rn2000/pianificazione-e-norme.html>).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole delle aziende beneficiarie, come definite all’art. 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n.1867 del 18/1/2018 e le superfici forestali di cui alla medesima lettera d), ricadenti nei SIC/ZSC.

Descrizione degli impegni

A norma dell’art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, le aziende agricole sono tenute a rispettare:

- le pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.184 del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e s.m.i.;
- le disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e s.m.i. e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione:

- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 (<http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/dati-territoriali-new/aree-protette-e-rn2000/pianificazione-e-norme.html>)).

TEMA PRINCIPALE IV
LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze, compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole delle aziende beneficiarie , come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018).

Descrizione degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni e di evitare il deterioramento dei paesaggi, a norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018 è stabilito l'impegno a tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, e a non eliminare gli alberi monumentali - identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale - nonché muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Al fine di non danneggiare la riproduzione e la nidificazione degli uccelli, gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio non devono essere eseguiti nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per "siepi" si intendono strutture lineari, regolari o irregolari, costituite da specie vegetali arboree o arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "alberi in filare si intende una formazione ad andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per "sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche" si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono compresi i

fossi e canali aziendali, incluse le scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (es. rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

SETTORE II

SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

TEMA PRINCIPALE I

SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 4 – regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1)

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20

* attuato in particolare da:

- regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): artt 1, 2, 14, 16, 23,27, 29;
- regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010), articolo 1 e allegato al regolamento;
- regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U. L 35 del 8 febbraio 2005): art. 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), art. 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1. Intitolato 'Stoccaggio', prima e ultima frase, e punto 2. Intitolato 'Distribuzione' terza frase), art. 5, paragrafo 6;
- regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16 marzo 2005): art. 18.

Recepimento nazionale

- decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n. 152 del 1° luglio 2004) e s.m.i.;
- decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Atto repertoriato n. 2395 del 15 dicembre 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano “Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 9 del 12/1/2006);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);
- Atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- Atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. “Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell'intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 287 del 09/12/2008, SO n. 270).
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).
- D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;
- decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018.

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, le imprese produttrici devono rispettare le norme di sicurezza alimentare nei rispettivi processi produttivi attuando fra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e adoperandosi in tal caso per dare immediata informazione alle autorità competenti e ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

1. Produzioni animali

Impegni a carico dell'impresa:

- 1.a) curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b) prevenire mediante opportune misure precauzionali l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti;
- 1.c) assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d) tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e) immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f) immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

2. Produzioni vegetali

Impegni a carico dell'impresa:

- 2.a) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b) assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c) tenere opportuna registrazione di:
 - i. ogni utilizzo di prodotti fitosanitari, tranne l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia rilevanza ai fini della salute umana.

Per opportuna registrazione si intende l'insieme delle informazioni che caratterizzano l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.
- 2.d) curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

3. Produzione di latte crudo

Impegni a carico dell'impresa:

- 3.a) assicurare che il latte provenga da animali:

- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. a cui non siano stati somministrate di sostanze proibite e che non abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i tempi previsti di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti da brucellosi e tubercolosi o il cui latte sia utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b) assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. gli impianti e i contenitori devono essere lavati e disinfettati dopo ogni utilizzo;
- 3.c) assicurare pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio durante le operazioni di mungitura e trasporto del latte:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d) assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e la registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

4. Produzione di uova :

Impegni a carico dell'impresa:

- 4.a) assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette in maniera efficace dagli urti.

5. Produzione di mangimi o alimenti per gli animali

Impegni a carico dell'impresa:

- 5.a) registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b) curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c) tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d) tenere opportuna registrazione:
- i. di ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. dell'uso di semente geneticamente modificata;

- iii. della provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e della destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per “opportuna registrazione” si intende l’insieme delle informazioni che caratterizza l’evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

Per quanto attiene all’evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell’eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d’impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare per quanto riguarda i seguenti impegni:

- 1.b) prevenire mediante opportune misure precauzionali l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti - viene controllato nell’ambito del CGO 9
- 1.c) assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.b) assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell’ambito del CGO 10;
- 3.a).ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite e che non abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, benché siano condizioni necessarie per rispetto CGO 10.

CGO 5 – direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23/5/96, pag. 3)

Articolo 3 lettere a), b), d), e); e articoli 4, 5 e 7.

Recepimento nazionale:

- decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali, e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336”(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e s.m.i.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018.

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 158 del 16/3/2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrare agli animali d'azienda sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria e con possibilità di somministrazione soltanto da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destinare alla commercializzazione animali o prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

TEMA PRINCIPALE II

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

CGO 6 – direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8/8/2008, pag.31)

Articoli 3, 4 e 5

Recepimento nazionale

- decreto legislativo n. 200 del 26/10/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) (GU n. 282 del 17/12/2010).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, gli impegni da assolvere sono i seguenti.

A: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

- A.1 Registrazione dell'azienda in Banca Dati Nazionale (BDN), nei casi previsti, a seguito di richiesta del codice aziendale al Servizio veterinario competente entro 20 giorni dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE, COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
- B.3 Comunicazione in BDN della consistenza dell'allevamento rilevata entro il 31 marzo, comprensiva del totale di nascite e morti;
- B.4 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni).

Movimentazione dei capi tramite Modello 4, riportante il numero dei capi, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Deroghe

- 1) In base alla decisione 1) 2006/80/CE del 1 febbraio 2006, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga di cui all'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. Di conseguenza le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute soltanto a:

- identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;
- comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.

CGO 7 – regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)

Articoli 4 e 7

Recepimento nazionale

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. 14/6/1996 n. 138) e s.m.i.
- ordinanza ministeriale 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. Ulteriori indicazioni operative concernenti l’utilizzo del modello 4 informatizzato
- Decreto ministeriale 28 giugno 2016 recante Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali” (G.U. n. 205 del 2/9/2016)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e s.m.i.;
- D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e s.m.i.;
- atto repertoriato n. 2298 del 26 maggio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 28/8/1997 n. 281, tra il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante: “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166);
- nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P. “Abolizione obbligo rilascio passaporti per animali delle specie bovina/bufalina”.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all’art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018 con allevamenti bovini e/o bufalini.

Descrizione degli impegni

A norma dell’art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, gli impegni da assolvere sono i seguenti.

A: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta del codice aziendale al Servizio veterinario competente, entro 20 giorni dall’inizio attività (Il Servizio veterinario registra l’azienda in BDN entro 7 giorni dalla richiesta);
- A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell’azienda, entro 7 giorni dall’evento.
- A.3 comunicazione dell’opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
 - tramite delegato (organizzazioni professionali di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
 - avvalendosi del Servizio veterinario della ASL .

B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) in BDN, direttamente o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali.
- B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d'origine. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000.
- B.3 Registrazione in BDN del capo entro 7 giorni dalla marcatura. Nei casi previsti il passaporto viene rilasciato al detentore dopo l'iscrizione del capo in BDN.
- B.4 Nel caso in cui i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fini della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna della documentazione prevista, debitamente compilata, al Servizio Veterinario competente per territorio o al soggetto delegato entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

C: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- C.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita);
- C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e dall'identificazione dei capi;
- C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN entro 7 giorni dagli eventi (marche dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono notificare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL'AZIENDA

- D.1 L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o impianto di macellazione);
- D.2 In caso di decesso dell'animale in azienda, l'evento deve essere notificato dell'evento entro 48 ore.
- D.3 In caso di furti e smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate, è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio entro 2 giorni dall'evento. Il Detentore deve annotare sul registro aziendale, entro gli stessi termini di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.

E: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA

- E.1 L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative alle movimentazioni in ingresso da altra azienda.

CGO 8 - regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9/1/2004, pag. 8).

Articoli 3, 4 e 5

Recepimento nazionale

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- ordinanza ministeriale 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/6/2015), come prorogata dall’ordinanza ministeriale 6 giugno 2017 (G.U. n. 145 del 24/6/2017)
- decreto ministeriale 28 giugno 2016 recante <<Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali”>> (G.U. serie generale n. 205 del 2 settembre 2016)
- circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005 recante “Indicazioni per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/ 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.”(G.U. n.180 del 4 agosto 2005).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all’art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, con allevamenti ovicaprini.

Descrizione degli impegni

A norma dell’art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA IN BDN

- A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta del codice aziendale al Servizio Veterinario competente entro 20 giorni dall’inizio dell’attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda nella BDN);
- A.2 Comunicazione dell’opzione sulle modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - tramite delegato (organizzazioni professionali di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
 - avvalendosi del Servizio Veterinario.
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell’azienda entro 7 giorni;

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla

comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;

- B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;
- B.4 Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (marcatore, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni. Nel caso in cui l'allevatore abbia optato per la tenuta del registro aziendale direttamente in BDN, l'aggiornamento della BDN deve avvenire entro 3 giorni dall'evento. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2/9/2016), nel caso in cui venga utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 9/7/2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 9/7/2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio auricolare più un tatuaggio oppure un marchio auricolare più identificatore elettronico ai sensi del Regolamento (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN, entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 9/7/2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine), entro sei mesi dalla nascita se non lasciano l'allevamento prima.
- C.4 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010, non destinati al macello, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

TEMA PRINCIPALE III
MALATTIE DEGLI ANIMALI

CGO 9 – regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31/5/2001, pag. 1)

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Recepimento nazionale

- Decreto Ministero della Sanità 7 gennaio 2000, "Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)" (G.U. n. 32 del 8/2/2001, S.O. n. 43) e s.m.i.

Gli articoli del regolamento citato sono direttamente applicabili.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, devono essere rispettati i seguenti divieti e obblighi:

- 1 Divieto di somministrazione ai ruminanti di:
 - Farina di pesce (ammessa solo per ruminanti non svezzati nei sostituti del latte);
 - Fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
 - Prodotti sanguigni derivati da ruminanti e da non ruminanti;
 - Proteine Animali Trasformate (PAT), comprese le farine di sangue, di ruminanti e non ruminanti
- 2 Divieto di somministrazione agli animali di allevamento non ruminanti di:
 -
 - PAT di ruminanti comprese le farine di sangue;
 - (eccetto per i pesci di allevamento) PAT di non ruminanti, comprese le farine di sangue;
 - Prodotti sanguigni derivati da ruminanti;
- 3 Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
- 4 Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale" con particolare riferimento agli obblighi di condizionalità relativi all'art. 15 del Reg. (CE) 999/2001.

TEMA PRINCIPALE IV PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 10 – regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24/11/2009, pag. 1)

Articolo 55. prima e seconda frase

Recepimento nazionale

- decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e s.m.i.;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e s.m.i.;
- regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);
- decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica";
- decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177);
- decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018.

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, le aziende agricole i cui titolari siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, e dal decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 ("Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari").

Le imprese agricole devono rispettare i seguenti impegni:

- possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano prodotti fitosanitari ad uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso le modalità allora in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e s.m.i., sono ritenuti validi fino alla loro scadenza;
- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture relative a tutti gli acquisti di prodotti fitosanitari ad uso professionale degli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;

- rispetto delle modalità d’uso previste nell’etichetta del prodotto impiegato;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari; evitare la dispersione nell’ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d’Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

Nel caso di ricorso a contoterzista, occorre mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 alla circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero l’annotazione da parte del contoterzista sul registro dei trattamenti aziendale degli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Se un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro dei prodotti fitosanitari presso il distributore fino al loro utilizzo. Restano in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Lo stesso criterio vale se viene abilitato uno dei familiari, coadiuvanti o dipendenti.

Il registro dei trattamenti deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, ciascuno dei quali relativo a una singola coltura;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica sul rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con le annotazioni relative a tutti i trattamenti effettuati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro 30 giorni dall’esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre si sottolinea che:

- ✓ la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l’inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l’assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
- ✓ la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 1. dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 2. dalla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell’ambiente di sostanze pericolose;
 3. dal CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

SETTORE III
BENESSERE DEGLI ANIMALI

TEMA PRINCIPALE I
BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 – direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (*GU L 10 del 15/1/2009, pag. 7*)

Articoli 3 e 4

Recepimento nazionale

- decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, titolari di allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

CGO 12 – direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (*GU L 47 del 18/2/2009, pag. 5*)

Articoli 3 e 4

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, titolari di allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e s.m.i.

CGO 13 – direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8/8/1998, pag. 23)

Articolo 4

Recepimento nazionale

- decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004);
- circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, titolari di allevamenti zootecnici, a eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del Decreto legislativo n. 146/2001.

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modificazioni.

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI: CGO1 - DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE - REGOLAMENTO REGIONALE 29 OTTOBRE 2007, N. 10/R RECANTE: "DISCIPLINA GENERALE DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE E PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA (LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2000, N. 61)" E S.M.I.

Di seguito vengono riportate a scopo riepilogativo ed esplicativo le norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati (91/676/CEE) valevoli per il Piemonte, desunte dal Regolamento regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R (pubblicato sul B.U.R.P. n. 44 del 31/10/2007), così come modificato dai Regolamenti regionali 19/05/2008 n° 8/R (pubblicato sul B.U.R.P. n. 21 del 22/05/2008), n. 19/R del 22/12/2008 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 52 del 24/12/2008), n. 2/R del 23/02/2009 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 8 del 26/02/2009), n. 9/R del 28/07/2009 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 30 del 30 luglio 2009), n. 7/R del 20/09/2011 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 38 del 22 settembre 2011), n. 12/R del 25/11/2013 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 48 del 28 novembre 2013) e n. 2/R del 2/3/2016 ai cui testi si rinvia. Con riferimento al criterio di gestione obbligatorio CGO1, vengono fornite le indicazioni circa l'applicabilità del regime di condizionalità alle aziende e ai terreni ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base degli atti attuativi del regolamento 10/R.

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.)	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità
TITOLO I - Norme generali	
Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)	
1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) e del Piano di tutela delle acque, disciplina: a) le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari nelle zone non designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola; a bis) la produzione, le caratteristiche di qualità e l'utilizzazione agronomica del digestato;	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.)	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità
b) il programma d'azione per le zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola.	
....	
4. Fatta eccezione per i divieti di cui agli articoli 7, 8 e 14, nelle zone non vulnerabili ai nitrati le disposizioni del presente regolamento concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici non si applicano agli allevamenti che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo per anno inferiore o uguale a 1.000 chilogrammi.	
Art. 2. (Definizioni)	
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:	
accumuli di letami: i depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità o sui terreni destinati all'utilizzazione nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 11;	
allevamenti e aziende esistenti: gli allevamenti e le aziende agricole, zootecniche o agroalimentari in esercizio alla data di entrata in vigore presente regolamento;	
ampliamento di allevamento esistente: ampliamento della capacità zootecnica che comporti la necessità di adeguamenti strutturali;	
allevamenti intensivi: quelli soggetti alla vigente normativa in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;	
applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento, mescolamento con gli strati superficiali, iniezione o interrimento;	
area aziendale omogenea: la porzione della superficie aziendale che presenta aspetti uniformi per, ad esempio, caratteristiche dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;	
g) azienda ricadente in zona vulnerabile da nitrati: l'azienda con più del 25 per cento della superficie agricola utilizzata ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola;	
bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;	
concime azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;	
concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;	
consistenza dell'allevamento: il numero di capi di bestiame mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare corrente;	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.)	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità
destinatario: il soggetto che riceve i materiali e le sostanze di cui al presente regolamento sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;	
digestione anaerobica: processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato.	
digestato: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'articolo 20 ter, da soli e o in miscela tra loro	
effluenti zootecnici: le miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera;	
effluenti zootecnici palabili o non palabili: gli effluenti zootecnici in grado o non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;	
fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;	
fertilizzanti: i prodotti e i materiali di cui all'art. 2 comma 1 del d.lgs. 75/2010);	
fertirrigazione: l'applicazione al terreno effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame o della frazione liquida del digestato;	
letami: gli effluenti zootecnici palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami le frazioni palabili del digestato e, se provenienti dall'attività di allevamento:	
1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;	
2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;	
3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti dai trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3;	
4) i letami, i liquami e i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;	
liquami: gli effluenti zootecnici non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate del digestato e, se provenienti dall'attività di allevamento:	
1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;	
2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.)	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità
3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;	
4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3;	
5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati. Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono assimilate ai liquami; in caso contrario, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II;	
stallatico: ai sensi dell'art. 3, punto 20 del regolamento CE 1069/2009 gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera;	
stoccaggio: il deposito temporaneo degli effluenti zootecnici, delle acque reflue o del digestato effettuato nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui al presente regolamento;	
trattamento: qualsiasi operazione, compresi lo stoccaggio e la digestione anaerobica, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti zootecnici o delle acque reflue di cui al presente regolamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari e ambientali ;	
utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti zootecnici, nonché delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari individuate dal presente regolamento e del digestato, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute, ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;	
titoli d'uso: i titoli di disponibilità dei terreni destinati all'utilizzazione agronomica, ivi compresi quelli destinati esclusivamente all'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici, del digestato e delle acque reflue disciplinati dal presente regolamento (c.d. asservimenti).	
Art. 3. (Comunicazione)	
1. L'utilizzazione agronomica è soggetta a comunicazione , redatta in conformità all'Allegato II, Parte A e presentata dal legale rappresentante dell'azienda che produce ed intende utilizzare gli effluenti zootecnici, il digestato o le acque reflue di cui al presente regolamento tramite procedure collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte, di seguito denominata Anagrafe unica.	Ai fini del regime di condizionalità tale articolo si applica esclusivamente alle aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è parte integrante del fascicolo aziendale. Per le nuove aziende la comunicazione è effettuata almeno sessanta giorni prima dell'inizio	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.)	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità
dell'attività di utilizzazione agronomica.	
3. Qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e applicazione al terreno siano suddivise fra più soggetti, questi sono singolarmente tenuti alla presentazione di una comunicazione relativa alle specifiche attività svolte.	
4. Il soggetto tenuto alla comunicazione aggiorna, tramite le procedure di cui al comma 1, le informazioni relative all'utilizzazione agronomica almeno una volta nell'ambito di ogni anno solare, fermo restando l'obbligo di effettuare variazioni riguardanti i terreni destinati all'utilizzo agronomico almeno 20 giorni prima dell'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici o delle acque reflue. L'autorità competente effettua le verifiche sul regolare svolgimento delle operazioni di utilizzazione agronomica sulla base dei dati e delle informazioni disponibili nell'Anagrafe unica al momento del controllo.	
5 bis. Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione: a) le aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati e che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo per anno da effluenti zootecnici o da digestato inferiore o uguale a 1.000 kg; b) le aziende non ricadenti in zona vulnerabile da nitrati e che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo per anno da effluenti zootecnici o da digestato inferiore o uguale a 3.000 kg."	
Art. 4. (Piano di utilizzazione agronomica)	
11. Gli allevamenti intensivi nonché gli allevamenti bovini con più di 500 UBA sono tenuti alla presentazione, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 3 e con le modalità previste per la stessa, di un Piano di utilizzazione agronomica completo (PUA) redatto secondo le indicazioni operative definite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei principi e dei criteri di cui all'Allegato II. Il PUA, sottoscritto dal legale rappresentate dell'azienda, deve essere depositato nel fascicolo aziendale; copia cartacea deve essere disponibile in azienda per eventuali controlli. In alternativa al deposito presso il fascicolo aziendale, copia cartacea firmata in originale del PUA può essere inviata alla provincia competente entro 15 giorni dalla trasmissione informatica del medesimo. Fatto salvo quanto previsto al punto 3 dell'Allegato VI bis per il digestato, il PUA ha validità quinquennale, purché non subentrino modifiche significative delle tecniche agronomiche oppure non si verifichi una o più delle	Ai fini del regime di condizionalità tale articolo si applica esclusivamente alle aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati.

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.)	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità
seguenti condizioni: a) aumento superiore al 25 per cento della quantità di azoto zootecnico gestito; b) aumento superiore al 25 per cento del carico zootecnico (kg di azoto zootecnico per ettaro di terreno oggetto della distribuzione); c) riduzione superiore al 25 per cento della superficie oggetto della distribuzione.	
2. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, oltre alle aziende di cui al comma 1 sono tenute alla presentazione del Piano di utilizzazione agronomica: a) nella forma completa (PUA), le aziende che utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 6.000 chilogrammi; b) nella forma semplificata (PUAS), le aziende che utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici o da digestato superiore a 3.000 chilogrammi e inferiore o uguale a 6.000 chilogrammi. Il PUAS è redatto e presentato con le modalità di cui al comma 1.	
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 si applicano, con riferimento alla quantità di effluente, anche alle aziende che svolgono singole fasi di utilizzazione agronomica.	
4. Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici o del digestato, nonché di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, il Piano di utilizzazione agronomica e' di raccomandata applicazione per tutte le aziende zootecniche	
Art. 5. (Registrazione delle fertilizzazioni e trasporto)	
1. Al fine di garantire un adeguato controllo sulla movimentazione del materiale destinato all'utilizzazione agronomica, le aziende sono tenute agli obblighi di registrazione delle fertilizzazioni e di documentazione del trasporto di cui all'Allegato III.	Ai fini del regime di condizionalità tale articolo si applica alle sole aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati..
2. Le registrazioni e la documentazione di trasporto di cui al comma 1 sono conservate per un minimo di tre anni e rese disponibili alle autorità preposte al controllo della stessa.	
(Art. 5) ALLEGATO III	
Registrazione delle fertilizzazioni e documenti di trasporto	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.)	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità
Parte A – Registrazione delle fertilizzazioni	
<p>Allo scopo di dimostrare la rispondenza tra i principi agronomici presentati nel Piano di utilizzazione e le operazioni di fertilizzazione effettuate, le aziende tenute alla redazione del Piano stesso, sia in forma completa che semplificata, devono registrare le operazioni di fertilizzazione effettuate, sia organiche che minerali, e conservare il relativo registro per un minimo di tre anni.</p> <p>Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dalla data inerente l'operazione di fertilizzazione. Il relativo registro, anche solo in formato digitale, deve essere conservato in azienda per almeno 3 anni e tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.</p> <p>Le aziende ricadenti in ZVN, diverse da quelle suindicate, che dispongono di una SAU superiore a 20 ha sono anch'esse tenute alla compilazione e conservazione del registro delle operazioni di fertilizzazione. In alternativa al registro delle fertilizzazioni, tali aziende possono conservare la documentazione giustificativa relativa all'acquisto di concimi azotati, purché se ne possa desumere la quantità di unità fertilizzanti utilizzata.</p>	
Parte B – Documenti di trasporto	
<p>Al fine di una corretta movimentazione degli effluenti zootecnici e/o delle acque reflue, il trasporto degli stessi tramite la rete viaria pubblica (autostrade, superstrade, strade statali, provinciali, comunali) può avvenire solo in presenza della seguente documentazione di accompagnamento:</p> <p>Trasporto in proprio, compresa l'acquisizione di effluenti/acque reflue extra-aziendali da distribuire sui terreni di cui si ha titolo d'uso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. copia della comunicazione aziendale. <p>Trasporto per conto terzi, compresa la cessione a terzi con trasporto e/o distribuzione a carico del cedente sui terreni di cui ha titolo d'uso l'azienda che acquisisce:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. estremi identificativi della comunicazione dell'azienda da cui origina l'effluente/acqua reflua; 2. dichiarazione in carta libera che riporta natura e quantità degli effluenti/acque reflue trasportati, gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e gli estremi identificativi del mezzo di trasporto. 	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.)	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità
<p>Quanto sopra indicato non si applica alle aziende che utilizzano meno di 3000 kg di azoto di origine zootecnica all'anno.</p>	
<p>(Art. 26, comma 5) ALLEGATO IV</p>	
<p>Irrigazione</p>	
<p>I volumi irrigui da apportare ai terreni sui quali sono distribuiti effluenti di origine zootecnica, a integrazione della componente minerale della concimazione, dovranno essere dimensionati per limitare l'infiltrazione negli orizzonti subsuperficiali delle acque somministrate, che potrebbero portare alle falde azoto in forma nitrica disciolta o trascinare sostanze in sospensione, nonché per limitare il ruscellamento verso il reticolo superficiale artificiale o naturale.</p> <p>A tal fine, con riferimento alle particelle di terreno che ricevono acqua in forma turnata, non è consentito l'apporto di liquami o l'interramento di letame il giorno precedente a quello in cui cade la ruota irrigua. Analogamente per le particelle che ricevono acqua "alla domanda" non è consentito apportare liquami o interrare letame il giorno che precede il programmato intervento irriguo.</p> <p>Fa eccezione a quanto precisato l'attività di fertirrigazione.</p> <p>Sulle particelle irrigue in cui vengono distribuiti gli effluenti animali è consigliata l'adozione delle tecniche irrigue che consentono il dimensionamento adeguato dei volumi d'acqua da apportare e la loro regolare distribuzione quali ad esempio i metodi ad aspersione o a microirrigazione.</p> <p>Nell'ambito del Codice di buona pratica agricola per l'irrigazione previsto dal Piano regionale di tutela delle acque, saranno fornite ulteriori indicazioni tecniche per una corretta irrigazione. Dettagli aggiuntivi potranno inoltre derivare dai risultati dell'attività sperimentale in corso avviata dalla Regione Piemonte in materia di fertirrigazione.</p>	
<p>TITOLO II -Zone <u>non</u> designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola</p>	
<p>Sezione I</p>	
<p>Criteri generali e divieti</p>	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.)	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità
Art. 6. (Criteri generali di utilizzazione agronomica)	
1. L'utilizzazione agronomica è consentita purché siano garantiti:	
a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque;	
b) l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture.	
Art. 7. (Divieti di utilizzazione dei letami)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 8. (Divieti di utilizzazione dei liquami)	
Sezione II	
Trattamento e contenitori di stoccaggio	
Art. 9. (Trattamenti)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 10. (Stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili)	
1. Gli effluenti zootecnici palabili destinati all'utilizzazione agronomica sono raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
2. Fermo restando quanto disposto al comma 7, lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione.	
3. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.)	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità
liquidi di sgrondo e delle eventuali acque di lavaggio della platea.	
5. Il dimensionamento della platea di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è calcolato sulla base dei coefficienti di cui alla tabella 1 dell'Allegato I.	
7. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio:	
a) le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate; b) le fosse profonde dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati nell'allevamento a terra nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
8. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili, fatti salvi i casi in cui i medesimi vengano accumulati in pozzetti annessi alle platee o le modalità di gestione ne consentano la significativa riduzione dei volumi.	
9. Fatta eccezione per gli adeguamenti imposti dal presente regolamento, è vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po.	
10. Le aree non impermeabilizzate funzionalmente connesse alle strutture di allevamento ed interessate dalla presenza di animali sono soggette a periodica asportazione degli effluenti al fine di evitare accumuli di deiezioni. Sono inoltre adottati accorgimenti volti a contenere i fenomeni di ruscellamento superficiale delle acque meteoriche e di sgrondo.	
Art. 11. (Accumulo dei letami)	
1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami maturi, a valle dello stoccaggio effettuato ai sensi dell'articolo 10, esclusi gli altri materiali assimilati, è ammesso per un periodo non superiore a tre mesi.	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
1bis. L'accumulo in campo è ammesso anche per gli ammendanti e i correttivi derivanti da materiali biologici di cui al d.lgs.75/2010, secondo le modalità previste per il letame e nel rispetto delle disposizioni in materiale sanitaria.	
2. L'accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti non ancora lavorati ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi.	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.)	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità
<p>3. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso punto per più di una stagione agraria e ed è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze:</p> <p>5 metri dalle scoline o dal reticolo minore di drenaggio;</p> <p>30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali;</p> <p>40 metri dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;</p> <p>50 metri da abitazioni e 20 metri da strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e per le piste agrosilvopastorali;</p> <p>4. La conduzione dell'accumulo deve essere tale da:</p> <p>a) limitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo e il contatto con acque di ristagno; a tale scopo, in assenza di copertura superiore, fatte salve le modifiche conseguenti alla permanenza in campo, l'accumulo deve svilupparsi in altezza favorendo il deflusso superficiale delle acque piovane;</p> <p>b) garantire il drenaggio del percolato prima del trasferimento in campo durante le fasi di stoccaggio;</p> <p>c) favorire l'aerazione della massa.</p> <p>5. L'accumulo è vietato ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po nei territori ricadenti in Fascia A e nei terreni sistemati a campoletto.</p> <p>6. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite, nel rispetto delle finalità del presente regolamento, specifiche norme per la realizzazione di cumuli eseguiti nell'ambito dell'agricoltura biologica o di forme tradizionali di valorizzazione della sostanza organica.</p>	
Art. 12. (Stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili)	
<p>1. Gli effluenti zootecnici non palabili destinati all'utilizzazione agronomica sono raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.</p> <p>2. Gli stoccaggi degli effluenti zootecnici non palabili sono realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando tali acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.</p> <p>3. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare, tenuto conto dei valori medi di</p>	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.)	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità
<p>evaporazione, deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici. Deve essere in ogni caso prevista l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché delle acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie, dei valori medi di evaporazione e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.</p>	
<p>4. Il fondo e le pareti dei contenitori sono adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti zootecnici stessi all'esterno.</p>	
<p>5. Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità K maggiore di 1×10^{-7} cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori sono impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.</p>	
<p>6. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, ad esclusione di quelli per il digestato, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 chilogrammi di azoto all'anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. Sono da incentivare strutture dotate di sistemi di allontanamento delle acque meteoriche.</p>	
<p>7. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio è calcolato in modo tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.</p>	
<p>.....</p>	
<p>13. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.</p>	
<p>14. Fatta eccezione per gli adeguamenti imposti dal presente regolamento, è vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino</p>	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.)	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità
del fiume Po.	
15. Le aree non impermeabilizzate funzionalmente connesse alle strutture di allevamento ed interessate dalla presenza di animali sono soggette a periodiche asportazione degli effluenti al fine di evitare accumuli di deiezioni. Sono inoltre adottati accorgimenti volti a contenere i fenomeni di ruscellamento superficiale delle acque meteoriche e di sgrondo.	
Sezione III	
Modalità di utilizzazione agronomica	
Art. 13. (Tecniche di distribuzione)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 14. (Dosi di applicazione)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
CAPO II	
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA AZIENDE AGRICOLE E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 15. (Ambito di applicazione)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 16. (Criteri generali di utilizzazione)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 17. (Divieti di utilizzazione)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 18. (Stoccaggio e trattamento)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 19. (Tecniche di distribuzione)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 20. (Dosi di applicazione)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
TITOLO II bis – Utilizzo agronomico del digestato	
Capo I – Disposizioni generali	
Art. 20 bis. (Criteri generali)	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.)	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità
1. L'utilizzazione agronomica del digestato è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nello stesso e deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti dal presente regolamento, nonché delle condizioni previste dall'Allegato VI bis.	
2. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il digestato disciplinato dal presente regolamento è un sottoprodotto e non un rifiuto se rispetta le condizioni di cui al punto 1 dell'Allegato VI bis ed è destinato ad utilizzazione agronomica secondo le disposizioni di cui al punto 4 dell'Allegato VI bis.	
Art. 20 ter. (Produzione del digestato)	
1. Ai fini del presente regolamento, il digestato agrozootecnico è prodotto con i materiali e le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e h) della tabella 1 dell'Allegato VI bis. Il digestato agroindustriale è prodotto con i materiali e le sostanze di cui alle lettere d), e), f) e g) della tabella 1 dell'Allegato VI bis, eventualmente anche in miscela con i materiali e le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e h) della medesima tabella.	
2. E' vietata l'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di: a) sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati; b) sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze contaminanti di cui alla tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del d.lgs. 152/2006.	
Art. 20 quater. (Adempimenti del produttore e utilizzatore del digestato)	
1. Le imprese che producono o utilizzano digestato sono tenute a presentare all'autorità competente la comunicazione di cui all'articolo 3, secondo le modalità ivi indicate, nonché al rispetto degli adempimenti di cui al punto 3 dell'Allegato VI bis.	
Capo II - Utilizzo agronomico del digestato	
Art. 20 quinquies. (Criteri generali di utilizzo agronomico del digestato)	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.)	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità
1. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei criteri indicati nell'Allegato VI bis, punto 4 e dei divieti di cui all'articolo 8. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti di cui all'articolo 7, alla frazione liquida si applicano i divieti di cui all'articolo 8.	
Art. 20 sexsies. (Caratteristiche e criteri di utilizzo agronomico del digestato agrozootecnico)	
1. I requisiti del digestato agrozootecnico sono definiti nell'Allegato VI bis, punto 2.1.	
2. L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico avviene nel rispetto del limite di azoto al campo indicato all'articolo 20 quinquies.	
Art. 20 septies. (Caratteristiche e criteri di utilizzo agronomico del digestato agroindustriale)	
1. I requisiti del digestato agroindustriale sono definiti nell'Allegato VI bis, punto 2.2.	
2. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa, ai sensi del presente regolamento, solo qualora le sostanze e i materiali in ingresso all'impianto rispettino le condizioni di cui al punto 2.2.1 dell'Allegato VI bis.	
3. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale avviene nel rispetto del limite di azoto al campo indicato all'articolo 20 quinquies.	
Capo III – Disposizioni comuni	
Art. 20 octies. (Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato)	
1. Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica vengono effettuati secondo le disposizioni specificamente applicabili a ciascuna matrice in ingresso, come definite al Titolo II del presente regolamento. Per le matrici diverse dagli effluenti e dalle acque reflue, le operazioni di stoccaggio e trattamento avvengono in maniera da non pregiudicare la tutela dell'ambiente e della salute umana ed in particolare la qualità delle acque e comunque nel rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio dei letami in caso di materiali palabili e allo stoccaggio dei liquami in caso di materiali non palabili.	
2. Lo stoccaggio del digestato prodotto avviene secondo le modalità indicate al punto 5 dell'Allegato VI bis.	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.)	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità
Art. 20 nonies. (Tecniche di distribuzione e dosi di applicazione del digestato)	
1. Le tecniche di distribuzione del digestato rispettano i requisiti stabiliti all'articolo 13.	
2. Le dosi di applicazione del digestato rispettano il bilancio dell'azoto come definito dal PUA, nonché i limiti di azoto al campo previsti per le zone vulnerabili e non vulnerabili.	
3. La frazione liquida del digestato uscente dalle operazioni di separazione solido-liquido viene destinata preferibilmente alla fertirrigazione.	
Allegato VI bis - Utilizzo agronomico del digestato	

TITOLO III - Programma di azione per le zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola

Art. 21. (Disposizioni generali)	
1. Nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue, del digestato di cui al presente regolamento nonché dei fanghi e degli altri fertilizzanti è soggetta alle disposizioni di cui al presente Titolo, che costituiscono il relativo Programma d'azione.	
2. Fermo restando quanto previsto al presente Titolo, per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola si applicano le disposizioni di cui al Titolo II, Capo II.	
Art. 22. (Divieti di utilizzazione dei letami e dei fertilizzanti)	
1. L'utilizzazione agronomica del letame, dei materiali ad esso assimilati e degli altri ammendanti organici, nonché dei concimi azotati è vietata:	
a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;	
b) nei boschi;	
c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;	
d) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali ed artificiali classificati ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po e di quelli soggetti agli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque;	
e) entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;	
f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;	

g) nelle ventiquattro ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati;	
h) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;	
i) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.	
i bis) sui terreni con pendenze superiori al 10 per cento; tale valore può essere incrementato fino al 15 per cento qualora esista una copertura vegetale e siano adottate appropriate tecniche di conservazione del suolo o, nel caso degli arativi, l'incorporazione del materiale palabile entro 24 ore dalla distribuzione.	
2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.	
Art. 23. (Divieti di utilizzazione dei liquami e dei fanghi)	
1. L'utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi è vietata:	
a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato nella fase di impianto della coltura e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;	
b) nei boschi;	
c) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;	
d) entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;	
e) in prossimità di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada:	
1) 50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione;	
2) 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati.	
f) in prossimità di abitazioni, sulla base dei seguenti limiti misurati dal confine dell'insediamento abitativo:	
1) 50 metri, nel caso di utilizzo di sistemi a dispersione aerea in pressione;	
2) 10 metri, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e, fatta eccezione per i prati, il	

tempestivo o immediato interrimento;	
g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;	
h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;	
i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;	
j) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;	
k) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;	
l) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;	
m) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.	
2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere c) e d), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, di larghezza corrispondente a quelle indicate all'articolo 22, comma 1, lettere c), d) ed e); è altresì raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.	
3. L'utilizzo dei liquami e dei fanghi è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10 per cento. Tale limite può essere incrementato fino al 15 per cento qualora siano adottate le migliori tecniche di distribuzione disponibili quali, in assenza di coltura, l'iniezione diretta nel suolo oppure la distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore e, in presenza di coltura, l'iniezione diretta, se tecnicamente possibile, oppure la distribuzione superficiale a bassa pressione. L'applicazione del liquame su pendenze superiori al 10 per cento è in ogni caso vietata quando sono previste piogge più che deboli entro i successivi 3 giorni.	
3 bis. Nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze fino al 30 per cento è permessa assicurando che il quantitativo applicato per ciascun singolo intervento non ecceda rispettivamente 50 kg/ha di azoto e 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive deve inoltre essere rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive: a) le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero	

<p>da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;</p> <p>b) devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;</p> <p>c) le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza, oppure usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);</p> <p>d) deve essere assicurata una copertura vegetale durante la stagione invernale.</p>	
<p>3 ter. Nei comuni classificati svantaggiati di montagna, individuati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999, i divieti di cui al comma 3 bis non si applicano nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.".</p>	
<p>Art. 24. (Stoccaggio, accumulo e trattamenti)</p>	
<p>1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e per l'accumulo dei letami si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.</p>	
<p>1 bis. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio del digestato si applicano le disposizioni di cui al punto 5 dell'Allegato VI bis.</p>	
<p>2. La capacità di stoccaggio per i materiali palabili non può essere inferiore al volume di materiale prodotto in 90 giorni, fatta eccezione per le deiezioni degli avicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, per le quali non può essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.</p>	
<p>3. La capacità di stoccaggio per i materiali non palabili, calcolata in rapporto alla quantità di effluenti prodotti durante la stabulazione del bestiame, al netto del vuoto sanitario, non può essere inferiore al volume di materiale prodotto in:</p>	
<p>a) 120 giorni per gli allevamenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicapriini, in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini;</p>	
<p>b) 180 giorni per:</p>	
<p>1) gli allevamenti di bovini da carne, suini e avicunicoli;</p>	
<p>2) gli allevamenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicapriini, in aziende diverse da quelli di cui alla lettera a).</p>	
<p>4. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.</p>	

<p>5. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.</p>	
<p>Art. 25. (Modalità di utilizzazione agronomica)</p>	
<p>1. L'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietata nella stagione autunno-invernale, ed in particolare nei seguenti periodi minimi:</p> <p>a) 90 giorni (a partire dal 15 novembre) per i fertilizzanti, i letami e i materiali ad essi assimilati, fatti salvi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il letame con contenuto di sostanza secca pari o superiore al 20 per cento ed assenza di percolati, utilizzato sui prati permanenti o avvicendati, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre-15 gennaio; 2) l'ammendante compostato con tenore di azoto totale inferiore al 2,5 per cento sul secco, di cui non oltre il 15 per cento come azoto ammoniacale, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre-15 gennaio; 3) le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, per cui il divieto si applica dal 1° novembre alla fine di febbraio; <p>b) 120 giorni (a partire dal 1° novembre) per i liquami, i materiali ad essi assimilati, i fanghi e per le acque reflue.</p> <p>c) 90 giorni per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue distribuiti su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-invernali, colture arboree inerbite, cover-crops).</p>	
<p>2. Il periodo di divieto di cui al comma 2 è così articolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 gg di divieto continuativo a decorrere dal 1 dicembre; - 30 gg, anche non continuativi, nei mesi di novembre e febbraio, correlati all'andamento meteorologico e al grado di saturazione idrica dei suoli, secondo le modalità operative che saranno definite con determinazione del responsabile del Settore competente della Dir. Agricoltura, d'intesa con la Dir. Ambiente. 	
<p>Art. 26. (Dosi di applicazione dei fertilizzanti)</p>	
<p>1. Al fine di garantire il riequilibrio territoriale dell'utilizzo dei fertilizzanti, attraverso l'incremento dell'efficienza azotata degli effluenti zootecnici e dei digestati in sostituzione di concimi azotati, sono prioritariamente impiegati come fertilizzanti, ove disponibili, gli effluenti zootecnici, la cui quantità di applicazione al terreno è calcolata tenendo conto, ai fini del</p>	

rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori.	
2. La quantità di azoto di origine zootecnica apportata dai materiali di cui al comma 1 non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 chilogrammi per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale riferito ai terreni utilizzati per l'applicazione. Tale valore è calcolato sulla base delle indicazioni dell'Allegato I per gli effluenti zootecnici, in base alle indicazioni dell'Allegato VI bis per i digestati.	
2 bis. Il limite di apporto azotato di cui al comma 2 può essere superato alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla Commissione europea con propria decisione, ai sensi del paragrafo 2, lettera b) dell'allegato III della Direttiva 91/676/CEE, nel rispetto delle indicazioni operative definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.	
3. I limiti di cui al comma 2 sono comprensivi delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici di origine animale e dalle acque reflue di cui al presente regolamento.	
4. Le dosi di effluente zootecnico e digestato e l'eventuale integrazione di fertilizzanti e fanghi sono definite nel rispetto dei criteri generali di cui all'Allegato II, nonché delle indicazioni tecniche e dei limiti massimi colturali di cui all'Allegato V. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale di cui al comma 2 deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.	
5. Al fine di contenere la dispersione di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee, le tecniche di distribuzione devono assicurare il rispetto dei criteri generali e dei vincoli di cui all'articolo 13, nonché la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui all'Allegato IV al presente regolamento.	
6. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura o altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.	
7. L'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti e degli ammendanti organici deve avvenire nel rispetto dei criteri generali stabiliti nell'Allegato V.	
ALLEGATO V - Criteri e vincoli generali per l'utilizzazione agronomica	
TITOLO IV - Norme finali e transitorie	

Art. 27. (Controlli)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 28. (Ulteriori controlli in zone vulnerabili)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 28 bis. (Stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici)	
<p>1. Ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici, i sindaci, in qualità di autorità sanitaria, nei soli casi in cui venga accertata una situazione di rischio di tracimazione dell'effluente zootecnico dalle strutture di stoccaggio delle aziende agricole in conseguenza dello straordinario accumulo di precipitazioni atmosferiche e del prolungamento del periodo di stoccaggio obbligatorio degli effluenti zootecnici conseguente ai divieti di distribuzione in campo stabiliti dal presente regolamento, possono per il tempo strettamente necessario al superamento della situazione di rischio:</p> <p>a) imporre che i volumi di stoccaggio eventualmente utilizzabili presso altre aziende agricole ubicate nel medesimo comune siano messi a disposizione per l'accumulo temporaneo degli effluenti a rischio di tracimazione;</p> <p>b) autorizzare il trasferimento degli effluenti eccedenti la disponibilità di stoccaggio dalle aziende produttrici verso altre aziende agricole ubicate in comuni vicini che si siano rese disponibili su base volontaria o in conseguenza di imposizioni stabilite dal sindaco del competente comune ai sensi della lettera a);</p> <p>c) verificare, presso il gestore del servizio idrico integrato, la temporanea disponibilità all'accettazione degli effluenti eccedenti nelle infrastrutture di depurazione delle acque reflue urbane;</p> <p>d) autorizzare, nel caso in cui le misure di cui alle lettere a), b) e c) non siano sufficienti a eliminare il rischio, la distribuzione in campo in deroga ai divieti stabiliti dal presente regolamento, purché attuata tramite adeguate tecniche, ivi compreso se possibile l'interramento immediato dell'effluente zootecnico, e limitatamente ai soli volumi necessari ad evitare il rischio di tracimazione dell'effluente stesso dalle strutture di stoccaggio aziendali.</p>	
2. I provvedimenti assunti ai sensi del comma 1 sono comunicati, per quanto di competenza, alle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 30. (Formazione e informazione degli agricoltori)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 31. (Gestione delle informazioni connesse all'utilizzazione agronomica)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 32. (Norme transitorie)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)

<p>1. Le aziende zootecniche esistenti redigono e depositano in formato cartaceo presso il proprio fascicolo aziendale la comunicazione riguardante l'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici di cui all'articolo 3 entro il 30 giugno 2008 in conformità ai contenuti dell'allegato II, parte C. La comunicazione deve essere inserita nel sistema on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte nell'ambito dell'Anagrafe unica, entro i successivi 30 giorni. I restanti contenuti della comunicazione, ove prescritti, sono completati, sempre tramite il servizio on-line, entro il 31 marzo 2009 in conformità ai contenuti dell'allegato II, parte A. Nel caso di aziende non zootecniche e piccole aziende agroalimentari esistenti, la comunicazione di utilizzazione agronomica deve essere presentata, sempre tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte, entro il 31 marzo 2009.</p>	
<p>2. Le aziende esistenti, qualora tenute, presentano il Piano di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 4 entro il 15 novembre 2009, tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte, inserendo o aggiornando i dati relativi alla propria situazione aziendale rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento.</p>	
<p>3. Le aziende che debbano effettuare investimenti finalizzati al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, presentano alle province competenti per territorio per la relativa approvazione, entro il 31 marzo 2009, un programma di adeguamento redatto secondo lo schema definito dalla Giunta regionale entro il 30 giugno 2008; lo stesso schema stabilisce, inoltre, le tolleranze massime ammissibili per l'adeguamento strutturale delle aziende. Il piano di adeguamento di cui al presente comma è aggiornato, ove necessario, a seguito della presentazione del Piano di utilizzazione agronomica di cui al comma 2. Sulla base delle risultanze emerse, la Regione potrà definire, nel rispetto degli orientamenti comunitari, i necessari strumenti finalizzati a favorire il sostegno dell'adeguamento stesso.</p>	
<p>4. Ferme restando le scadenze definite dalle deliberazioni della Giunta regionale attuative del regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione), le previsioni del programma di adeguamento di cui al comma 2 e le eventuali prescrizioni dettate in merito dalla provincia competente sono realizzate entro il 31 dicembre 2010.</p>	
<p>5. Per le aziende esistenti che procedono all'utilizzazione agronomica delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento il divieto di cui all'articolo 25 si applica entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.</p>	
<p>6. Fatta eccezione per i casi di ampliamento di allevamenti zootecnici esistenti, le aziende zootecniche che, in applicazione delle disposizioni regionali vigenti in materia, abbiano</p>	

provveduto all'adeguamento delle proprie strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e l'entrata in vigore del presente regolamento, sono esonerate dall'eventuale obbligo di ulteriore adeguamento delle strutture stesse in applicazione di diversi limiti imposti dal presente regolamento, fino al 31 dicembre 2013.	
Art. 33. (Abrogazioni)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 34. (Entrata in vigore)	
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.	